

VERBALE DI ACCORDO

Como, 7 novembre 2016

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE S.r.l.** (di seguito, la "Società" o "ASF"), rappresentata da Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane)

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL**, (di seguito, le "OO.SS."), rappresentate rispettivamente dai Signori: Flaviano Romito, Lorenzo Trombetta e Renato Roverselli

- di seguito la Società e le OO.SS, ove citate congiuntamente, denominate le "Parti".

Premesso che:

a) fra la RSU, le OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL, da un lato, e la Società, dall'altro, è sorta una ragione di contrasto circa la doverosità del trattamento denominato "quota di produttività aziendale" (di seguito, il "Trattamento"), il riconoscimento della quale è stato rivendicato, a favore di tutti i dipendenti della Società, dalle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL e dalla RSU sulla base dell'assunto della perdurante vigenza e dell'applicabilità, in particolare, dei seguenti accordi aziendali: (i) Accordo aziendale 25.9.1991; (ii) Accordo aziendale 9.2.1994, ore 17.00; Accordo aziendale 15.9.1995, ore 15.00 (di seguito, congiuntamente, gli "Accordi");

b) sono insorte numerose controversie fra un certo numero di dipendenti e la Società (i.e. la quale si è costituita in giudizio, contestando integralmente ogni avversaria affermazione, deduzione, produzione, istanza, domanda e conclusione) aventi ad oggetto, in sintesi, l'accertamento del diritto a percepire il Trattamento e la condanna al pagamento del relativo importo e incidenze del medesimo;

c) la Società, dopo ampia trattativa, con lettera datata 18.5.2016 (prot. n°1410), inviata a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata via fax, alla volta delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL e della RSU, comunicava il proprio recesso e/o disdetta, con decorrenza dal 1.9.2016, dai seguenti contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale:

- o Accordo aziendale 22.3.1973;
- o Verbale di intesa 5.12.1983;
- o Verbale di intesa 7.3.1984;
- o Accordo aziendale 14.3.1984;
- o Accordo aziendale 7.3.1985;
- o Accordo aziendale 3.11.1987;
- o Accordo aziendale 4.12.1987;
- o Accordo aziendale 15.6.1988 (su bozza di intesa del 30.5.1988);
- o Verbale di intesa 15.2.1989;
- o Accordo aziendale 12.7.1990;
- o Accordo aziendale 26.7.1990;
- o Accordo aziendale 22.3.1991;
- o Verbale di accordo 12.4.1991;
- o Accordo aziendale 10.9.1991;
- o Accordo aziendale 25.9.1991;
- o Verbale di accordo 15.6.1992;
- o Accordo aziendale 9.2.1994, ore 17.00;
- o Accordo aziendale 14.9.1995, ore 15.00;

ad ogni contratto e accordo e intesa collettivi intervenuti in sede aziendale, a qualsiasi livello, antecedentemente ai sopra elencati contratti e accordi in relazione all'istituto della produttività ed ai trattamenti economici ad essa comunque connessi; nonché da ogni altro impegno derivante da

Flaviano Romito
Renato Roverselli

M

prassi collettive in atto comunque connesse ai e/o derivanti dai suelencati contratti e accordi e intese collettivi di livello aziendale;

d) con comunicazione datata 24.6.2016, inviata alla volta della Società, la RSU a maggioranza dei suoi componenti e le Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CGIL e Uilt-UIL hanno comunicato la disdetta dai seguenti accordi aziendali:

o con effetto dal 1.9.2016, gli accordi "AVL-Progetto DST e TABLET" del 3.12.2014 e "Vendita Biglietti a Bordo" del 3.12.2014;

o con effetto dal 1.1.2017, l'accordo "Montaggio Smontaggio Catene Neve" del 25.11.2011;

e) con successiva comunicazione datata 23.8.2016, la RSU e le Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CGIL e Uilt-UIL hanno comunicato alla Società la revoca della disdetta degli accordi di cui al punto precedente **d)** delle presenti premesse (di seguito, le "Premesse");

f) la RSU, le OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL, da un lato, e la Società, dall'altro, hanno attivato un percorso di negoziazione, volto: **(i)** a dirimere e superare in via definitiva la controversia di cui al punto **a)** delle Premesse; **(ii)** a definire concordemente le condizioni ed i parametri per la definizione delle controversie individuali di cui al punto **b)** delle Premesse; **(iii)** nonché, pure in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione della normativa collettiva di livello aziendale, a regolare gli effetti del recesso e/o disdetta di cui al punto **c)** delle Premesse, definendo la disciplina – normativa ed economica – da applicarsi ai dipendenti, in sostituzione, materia per materia, di ogni accordo e prassi precedentemente in vigore o comunque connessa e dipendente;

g) nell'ambito di tale percorso, veniva indetto dalla RSU un referendum fra i lavoratori di ASF, svoltosi dal 10 al 14 ottobre 2016, volto a richiedere il consenso circa un'ipotesi di Verbale di Accordo avente ad oggetto le tematiche di cui al punto **f)** che precede;

h) il predetto referendum veniva annullato, con distruzione di tutte le schede elettorali, con decisione assunta dalla RSU a maggioranza dei propri membri, con il voto contrario dei componenti della RSU espressione dell'O.S. Fit-CISL;

i) successivamente, in data 4.11.2016, a seguito della richiesta presentata dai lavoratori ASF mediante una sottoscrizione, la quale vedeva l'adesione della maggioranza dei lavoratori di ASF, le Segreterie Territoriali delle OO.SS. Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL chiedevano alla RSU aziendale, alla O.S. Filt-CGIL ed alla Società un incontro urgente volto a dare seguito alla volontà espressa dalla maggioranza dei lavoratori di ASF in merito alla sottoscrizione di un accordo vertente sulle tematiche di cui al precedente punto **f)**;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. Le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. Il presente accordo trova applicazione nei confronti del personale (i.e. autisti, personale dell'Area Tecnica e impiegati) della Società, ad eccezione dei dipendenti con qualifica di "quadro" o "dirigente".
3. Il presente accordo - nel confermare l'efficacia e la validità dei recessi e/o disdette rispetto ai contratti, accordi e intese collettive di livello aziendale indicati al punto **c)** delle Premesse e rispetto ad ogni contratto e accordo e intesa collettivi intervenuti in sede aziendale, a qualsiasi livello, antecedentemente ai contratti ed agli accordi di cui al punto **c)** delle Premesse nonché da ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto comunque connesse ai e/o derivanti dai contratti e accordi e intese collettivi di livello aziendale di cui al punto **c)** delle Premesse -, fatto salvo quanto eventualmente in esso richiamato, con decorrenza dal 1.9.2016 sostituisce e abroga, con effetto novativo, ogni accordo, intesa, pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, anche successivi, in relazione agli istituti e alla materie ed ai trattamenti economici ad essi comunque connessi e/o regolati e/o previsti dai contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale indicati al punto **c)** delle Premesse.
4. Il presente accordo sostituisce integralmente, con espresso effetto abrogativo e novativo, stabilendone la definitiva caducazione ed inapplicabilità, qualsiasi contratto, accordo, intesa,

Handwritten signatures and notes on the right margin:
- Top: A large, stylized signature.
- Middle: A signature that appears to read "Alessandro".
- Bottom: A signature that appears to read "M".

pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, vigente e/o sussistente alla data di sottoscrizione del presente accordo, in relazione agli istituti e/o materie e/o voci, nonché ai trattamenti economici da essi regolati e/o previsti e/o ad essi comunque connessi, di seguito individuati: produttività; indennità di carriera; indennità movimento guida/pronto intervento; incentivo trimestrale; premio evitati sinistri; indennità di presenza; indennità di cassa; giorni di ferie aggiuntive (massimo 4) per gli operatori di esercizio assunti fino al 1.6.1991.

5. Gli accordi aziendali di cui al punto d) delle premesse continueranno a trovare applicazione, sia nella loro parte normativa sia in quella economica, sino alla data di scadenza in essi prevista.

6. A fronte di quanto indicato al punto f) delle premesse e di quanto indicato ai precedenti artt. 3. e 4., ai lavoratori – previa sottoscrizione, quale condizione essenziale, di apposito verbale di conciliazione individuale, avente valore di transazione generale e novativa ex artt. 1965, 1975 e 1976 c.c., con rinuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2113 c.c. e nelle forme di cui agli artt. 410, 411 c.p.c., agli istituti, alla materie ed ai trattamenti economici regolati e/o previsti dai contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale indicati al punto c) delle Premesse ed a qualsivoglia domanda, ad ogni atto, azione e diritto comunque agli stessi sottesi e/o connessa, anche potenzialmente, nonché al contenzioso eventualmente in essere, in ogni stato e grado di giudizio, con la Società di cui al punto b) delle Premesse – verranno riconosciuti i seguenti importi, definiti per ragioni meramente convenzionali e senza riconoscimento della doverosità delle voci via via richiamate, secondo i seguenti parametri (con riproporzionamento per i lavoratori con orario di lavoro a tempo parziale):

(i) con decorrenza dal 1.9.2016, un importo lordo mensile per n°14 mensilità/anno, a titolo di "superminimo individuale non assorbibile", determinato in base ai seguenti criteri:

- quanto ai lavoratori con qualifica di "Operaio" e mansione di "Operatore di Esercizio":

➤ per i lavoratori assunti sino al 30.7.2004: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o "produttività" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;
- o "indennità di carriera" (nell'importo, ove erogato, esposto nel prospetto paga di agosto 2016);

➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2004 e sino al 30.7.2008: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o importo lordo pari a € 188,25/mese;
- o "indennità di carriera" (nell'importo, ove erogato, esposto nel prospetto paga di agosto 2016);


➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2008 e sino al 31.8.2016:

- o importo lordo che il singolo lavoratore avrebbe maturato in costanza di applicazione dell'accordo aziendale 9.2.1994, con un minimo di € 20,00/mese;

- quanto ai lavoratori con qualifica di "Operaio" afferenti all'Area Tecnica:

➤ per i lavoratori assunti sino al 30.7.2004: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o "produttività" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;



- o "indennità di carriera" (nell'importo, ove erogato, esposto nel prospetto paga di agosto 2016);
- o "indennità movimento guida/pronto intervento" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;

➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2004 e sino al 30.7.2008: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o importo lordo pari a € 162,43/mese;
- o "indennità di carriera" (nell'importo, ove erogato, esposto nel prospetto paga di agosto 2016);
- o "indennità movimento guida/pronto intervento" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;

➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2008 e sino al 31.8.2016: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o importo lordo, che il singolo lavoratore avrebbe maturato in costanza di applicazione dell'accordo aziendale 9.2.1994, con un minimo di € 20,00/mese;
- o "indennità movimento guida/pronto intervento" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;

- quanto ai lavoratori con qualifica di "Impiegato":

➤ per i lavoratori assunti sino al 30.7.2004: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o "produttività" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;

➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2004 e sino al 30.7.2008: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o importo lordo pari a € 162,43/mese;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016;

➤ per i lavoratori assunti dal 31.7.2008 e sino al 31.8.2016: importo dato dalla somma delle seguenti voci/istituti (con riproporzionamento su 14 mensilità delle voci/istituti precedentemente erogati su 12 mensilità):

- o importo che il singolo lavoratore avrebbe maturato in costanza di applicazione dell'accordo aziendale 9.2.1994, con un minimo di € 20,00/mese;
- o "incentivo trimestrale" nel medesimo importo esposto nel prospetto paga di agosto 2016.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

L'importo di cui al presente punto i) assorbe e comunque sostituisce, con effetto novativo, qualsivoglia trattamento economico regolato e/o previsto dai contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale indicati al punto c) delle Premesse, del precedente art. 3. nonché gli istituti e/o materie e/o voci, nonché i trattamenti economici da essi regolati e/o previsti e/o ad essi comunque connessi, individuati all'art. 4. che precede.

Il pagamento dell'importo in parola avverrà dopo la formalizzazione dell'accordo individuale ovvero della conciliazione giudiziale, i quali ne costituiscono la condizione essenziale, con esposizione del medesimo nella busta paga del primo mese utile e accredito secondo le modalità di corresponsione della retribuzione, unitamente alla stessa.

(ii) nell'intento di definire bonariamente la controversia, in conseguenza, quale condizione essenziale, del perfezionamento della conciliazione/transazione individuale precedentemente menzionata, senza riconoscimento alcuno delle pretese dei lavoratori, a fronte delle rinunzie espresse dagli stessi e dalle OO.SS. nella presente sede, un importo lordo *una tantum*, convenzionalmente definito e quantificato, di corrispettivo della predetta transazione generale novativa ex artt. 1965, 1975 e 1976 c.c., pari ad euro:

- quanto ai lavoratori assunti sino al 30.7.2004:
 - non verrà riconosciuto importo alcuno;
- quanto ai lavoratori assunti dal 31.7.2004 e sino al 30.7.2008:
 - importo pari all'85% del capitale (determinato, in concreto, tenendo conto dell'applicazione del termine prescrizione quinquennale dal momento in cui il diritto è stato fatto valere legittimamente dal singolo lavoratore o, in assenza di valida interruzione dei termini prescrizione, dalla sottoscrizione del presente accordo), oltre alla sola incidenza TFR, che sarebbe maturato in costanza di applicazione dell'accordo aziendale 9.2.1994;
- quanto ai lavoratori assunti dal 31.7.2008 e sino al 31.8.2016:
 - importo pari al 60% del capitale (determinato, in concreto, tenendo conto dell'applicazione del termine prescrizione quinquennale dal momento in cui il diritto è stato fatto valere legittimamente dal singolo lavoratore o, in assenza di valida interruzione dei termini prescrizione, dalla sottoscrizione del presente accordo), oltre alla sola incidenza TFR, che sarebbe maturato in costanza di applicazione dell'accordo aziendale 9.2.1994.

L'importo di cui al presente punto ii) sarà determinato, in relazione al singolo lavoratore, omnnicomprensivamente e fortettariamente, cioè superando qualsivoglia ragione di lite in merito alla doverosità degli eventuali interessi, delle incidenze di qualsivoglia natura connesse a voci retributive dirette/differite/straordinarie, della rivalutazione monetaria sul relativo capitale dalle singole scadenze al saldo; e ciò al fine di tacitare qualsivoglia pretese dei singoli lavoratori in relazione alle domande di cui alle premesse.

Il pagamento dell'importo in parola avverrà dopo la formalizzazione dell'accordo individuale ovvero della conciliazione giudiziale, i quali ne costituiscono la condizione essenziale, con esposizione del medesimo nella busta paga del primo mese utile e accredito secondo le modalità di corresponsione della retribuzione, unitamente alla stessa.

7. In particolare, in relazione a quanto previsto all'art. 6. che precede, i lavoratori si impegneranno a rinunciare, ponendo in essere i necessari adempimenti estintivi, ad ogni azione giudiziaria e/o stragiudiziale, promossa ovvero promovenda, connessa alle domande citate, senza alcun costo a carico della Società. Al riguardo, i lavoratori presteranno, già con la sottoscrizione

Handwritten signature: All'f.emb. lavoro

Handwritten signature

dell'accordo individuale sopra citato, formale acquiescenza riguardo ad ogni azione giudiziaria e/o stragiudiziale recante l'oggetto identificato in premessa. Conseguentemente, nel contesto della summenzionata transazione individuale (i.e. giudiziale o stragiudiziale), cui sarà attribuito effetto novativo ex artt. 1965, 1975 e 1976 c.c., il singolo lavoratore dichiarerà di non più avere nulla a pretendere dalla Società, con riferimento, sotto ogni profilo, rispetto a quanto nelle Premesse ed a quanto complessivamente previsto nel presente accordo. La Società, a propria volta, si impegna, a fronte della sottoscrizione da parte dei lavoratori dell'accordo individuale sopra previsto, a rinunciare, ponendo in essere i necessari adempimenti estintivi, ad ogni azione giudiziaria, promossa (i.e. in ogni stato e grado di giudizio) ovvero promovenda, connessa alle domande citate.

8. Nessun importo e/o trattamento, di qualsivoglia natura, in relazione all'oggetto del presente accordo, fatto salvo quanto previsto al seguente articolo 9., sarà dovuto e/o riconosciuto ai lavoratori assunti successivamente al 31.8.2016.

9. Le Parti si impegnano a negoziare nuovi accordi, che tengano conto di quanto previsto al presente articolo, aventi ad oggetto la materia della c.d. "indennità di presenza" e della c.d. "indennità di cassa", nonché i giorni di ferie aggiuntivi per agente unico (lavoratori assunti fino al 1.6.1991). In via transitoria, con decorrenza dal 1°.11.2016 e fino al 31.12.2016, le indennità "presenza" e "cassa" verranno regolate come di seguito definito:

(i) quanto alla c.d. "indennità di presenza", tutti i lavoratori con qualifica di "operaio" e di "impiegato" (anche assunti successivamente al 31.8.2016) percepiranno la seguente indennità giornaliera legata alla presenza effettiva (l'indennità scatta al superamento del 50% della prestazione giornaliera in regime di *full-time*, con un minimo di 3h30'):

- lavoratori occupati in turni avvicendati: € 2,68558 lordi;
- lavoratori occupati in turni non avvicendati: € 2,16912 lordi;
- lavoratori con mansione di "Addetto all'Esercizio" sulle linee: € 3,17620 lordi;

(ii) quanto alla c.d. "indennità di cassa", i lavoratori con qualifica di "impiegato" ai quali è affidata la custodia e la gestione di una cd. "cassa" (anche assunti successivamente al 31.8.2016 laddove ne ricorrano le condizioni), percepiranno un'indennità mensile di € 10,33 lordi per i mesi di svolgimento effettivo della mansione;

(iii) quanto ai cosiddetti "giorni aggiuntivi di ferie per agente unico", per i lavoratori assunti fino al 1.6.1991, gli stessi saranno oggetto di apposito accordo sindacale alle medesime condizioni del precedente.


Gli importi già corrisposti da ASF, successivamente al 31.8.2016, per i titoli di cui al presente articolo 9. ed esposti nei prospetti paga con le voci "indennità di presenza", "indennità di cassa" e "giorni aggiuntivi di ferie per agente unico" devono ritenersi corrisposti a titolo di *una tantum* ed in quanto tali aventi natura eccezionale e non reiterabile.

10. Con la sottoscrizione del presente verbale, le Parti si danno atto dell'estinzione totale delle controversie indicate in premessa, a tutti gli effetti derivanti da disposizioni di legge e/o di contratti e accordi collettivi/individuali.

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL



FIT-CISL 

UILT-UIL

